



Città di Benevento

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Viale Dell'Università 10 82100 Benevento tel . 0824- 772625 – 772614
Mail : servizisociali@comune.benevento.it pec : servizisociali@pec.comunebn.it

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE
anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019
CIG. 7155290C17

ART 1 PREMESSA

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 D. Lgs n. 50/2016, il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di appalto. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

Canali di comunicazione privilegiati, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016: email: servizi sociali@comune.benevento.it , pec: servizi sociali@pec.comunebn.it .

ART 2 STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante: Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino – Ufficio Istruzione, sito in Viale dell'Università n.10 telefono 0824/772614 e 772625, indirizzo internet <http://www.comune.benevento.it/>

ART 3 OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale del Comune di Benevento ai sensi del Piano d'azione nazionale sul green public procurement a ai criteri ambientali minimi approvati con D.M. 25/7/2011 ad imprese di ristorazione specializzate che utilizzeranno un centro di produzione pasti proprio o comunque nella loro disponibilità esclusiva.

L'Appalto è relativo al servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole materne statali, elementari a tempo pieno del territorio comunale nonché le medie degli istituti comprensivi che ne fanno richiesta e del personale che ne ha diritto e che comprende la preparazione, il confezionamento, la somministrazione e la distribuzione al tavolo nelle scuole appresso indicate:

| N° | DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA | UBICAZIONE |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1 | San Filippo | Via San Filippo |
| 2 | Pietà | Via Pietà 2 |
| 3 | Mazzini | Piazza Risorgimento |
| 4 | Pascoli | Via Sandro Pertini |
| 5 | San Modesto 2° | Via Palermo |
| 6 | Silvio Pellico | Via Silvio Pellico |
| 7 | Via Torino | Via Torino |
| 8 | San Vito | C/da San Vito |
| 9 | Papa Orsini | C/da Epitaffio |
| 10 | S. Angelo a Sasso | Via Piranesi |
| 11 | San Giuseppe Moscati | C/da Capodimonte |
| 12 | Cretarossa | Via M.Kolbe |
| 13 | F.Fabbricata | C/da Pacevecchia |
| 14 | Ferroviana | Via G.Re |
| 15 | PezzaPiana | C/da Pezza Piana |

A titolo indicativo si fa presente che la media giornaliera degli alunni ed il personale dipendente che usufruisce della mensa per il solo pranzo è di circa 1250, con la possibilità di oscillazione del 30% in più o del 30% in meno.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la distribuzione dei pasti ai tavoli, nonché la pulizia e sanificazione dei refettori prima e dopo il consumo dei pasti.

Il numero dei pasti giornalieri è variabile in funzione delle presenze scolastiche.

I plessi scolastici sopra elencati sono quelli presumibilmente interessati alla fornitura dei pasti.

I plessi possono essere modificati e/o integrati dall' Amministrazione con l'obbligo, da parte della Ditta aggiudicataria, di fornire i pasti.

ART 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà una durata pari a 24 mesi, dall'1/10/2017.

La durata dell'appalto è fissata in due anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019.

Il servizio di ristorazione scolastica dovrà essere garantito, da parte della Ditta aggiudicataria, secondo le date previste dal calendario scolastico regionale, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento, e nel rispetto dell'autonomia scolastica dei singoli istituti, le richieste saranno comunque raccolte e comunicate per scritto dall'U.O. del Comune (Istruzione) al Responsabile della ditta.

La prestazione del servizio sarà effettuata tutti i giorni dal lunedì al venerdì, secondo le modalità ed i numeri indicati dall'A.C.

L'A.C. nell'attesa della stipula del contratto, può, per ragioni d'urgenza (articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016), chiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione immediata della prestazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato; in tal caso questa si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.

ART 5 PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 3) del presente disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel capitolato speciale d'appalto e nel DUVRI.

ART 6 VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo totale è di euro 2.350.000,00 IVA esclusa, e oneri della sicurezza pari ad € 5.316,14 iva esclusa non soggetti a ribasso; il numero complessivo di pasti annui previsti per il I° e II° anno è ragguagliato a un numero di utenti pari a 1250 pasti giornalieri.

L'importo indicato si intende, comunque, non impegnativo, in quanto l'importo definitivo sarà determinato dal totale dei pasti che di fatto si renderanno necessari.

ART 7 IMPORTO A BASE DI GARA

I prezzi unitari a base di gara sono: € 4,70 a pasto, e € 0,011 / pasto per oneri di sicurezza. Il ribasso unico indicato in sede di gara verrà applicato al prezzo unitario sopra indicato, non sono ammesse offerte al rialzo.

Revisione dei prezzi

Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato l'appalto rimarrà valido fino a luglio 2018 senza che la ditta Aggiudicataria abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Per l'anno successivo, si terrà conto della variazione percentuale dell'indice (positivo o negativo ISTAT Nazionale del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) relativo al periodo luglio 2017 – luglio 2018.

Analogo criterio è adottato per determinare il prezzo per i successivi anni scolastici, facendo riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

ART 8 CONDIZIONI DI AMMISSIONE

8.1 Requisiti di ordine generale. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47,48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 del presente disciplinare, costituiti da :

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggrgazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (Gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, all'articolo 62 del DPR 207/2010 nonché al presente disciplinare.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs n. 50/2016.

8.2 Requisiti di ordine speciale.

8.2.1 Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;

8.2.2 Capacità economica e finanziaria:

- le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

- L'importo del fatturato globale della ditta nel triennio 2014/2015 e 2016 è stato almeno il doppio del valore annuo dell'appalto in oggetto;
- L'importo del fatturato della ditta per servizi coincidenti con quelli oggetto della gara effettuato a favore di enti pubblici nel triennio 2014/2016 almeno il doppio del valore annuo dell'appalto in oggetto;

8.2.3 Capacità tecnica e professionale:

aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, servizi analoghi per tipologia rispetto a quello oggetto dell'appalto e per un importo complessivo almeno pari al valore annuo dell'appalto; Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

ART 9 CLAUSOLA SOCIALE (articolo 50 D.Lgs 50/2016)

Considerata la particolare nature del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la S.A. fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del d. lgs 15/6/2015 n. 81.

ART 10 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutte le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento Dirigente f.f. del Settore Servizi al Cittadino, Arch. Vincenzo Castracane, ai numeri telefonici dell'Ufficio Istruzione 0824/772614 e 0824/772625 ,nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I chiarimenti, le comunicazioni, le informazioni e l'inoltro di documentazione relative alla procedura di gara saranno ricevute e trasmesse a mezzo di posta elettronica e posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi servizisociali@comune.benevento.it - servizisociali@pec.comunebn.it entro e non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del bando di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve tempo possibile e comunque 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine (7 giorni dalla scadenza del bando) sopra indicato.

ART 11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla gara si richiede l'effettuazione obbligatoria di un sopralluogo tecnico – pena l'esclusione-.

Al fine di consentire alle imprese interessate la conoscenza dei luoghi di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste dal bando di gara il concorrente, previa prenotazione telefonica al numero 0824/772614 e 0824/ 772625 ,dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni di mercoledì e giovedì deve:

- procedere ad un sopralluogo congiunto, con un rappresentante dell'Amministrazione, degli ambienti di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:

- 1) titolare dell'Impresa;
- 2) legale rappresentante dell'impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- 3) direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
- 4) altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell'impresa.

Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati tecnici in rappresentanza di una sola impresa.

A pena di esclusione ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo d'impresa è tenuto ad effettuare il sopralluogo e a presentare l'attestato di avvenuto sopralluogo nella busta "A" – documenti amministrativi. Una persona potrà eseguire sopralluogo in rappresentanza /delega di un solo componente di ATI o di singolo concorrente. Ai concorrenti sarà rilasciata un'attestazione che dovrà essere, a pena di esclusione, inserita nella busta "A" documenti amministrativi.

ART 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, per mezzo di Poste Italiane o di Agenzie di recapito autorizzate, o con consegna diretta a mano, entro e non oltre il termine stabilito nel bando di gara a pena di esclusione, un plico perfettamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dal legale rappresentante della ditta concorrente, al seguente indirizzo: **"COMUNE DI BENEVENTO – PROTOCOLLO GENERALE – SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – VIALE DELL'UNIVERSITA' N. 10 – C.A.P. 82100 BENEVENTO"**.

Sul frontespizio del plico dovranno essere indicate le generalità del mittente, numero di telefono e del fax nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed apposta la dicitura: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1/10/2017 – 30/6/2018.**

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il Comune di Benevento pertanto declina ogni responsabilità in ordine ai disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine stabilito.

Del giorno e dell'ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dal Protocollo Generale del Comune di Benevento. Il plico dovrà contenere al suo interno 3 (TRE) buste, a loro volta chiese, integre e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente :

"A" – Documentazione amministrativa;

- a) Si precisa che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.... (articolo 3, comma 4 – quater del D.L. n. 5/2009);

"B" – " Offerta Tecnica" ;

"C" – " Offerta Economica";

Si fa presente che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

Nella BUSTA "A" -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", devono essere contenuti i seguenti documenti;

- 1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da Associazione Temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Economico di Interesse Europeo) non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione, Consorzio o Geie. Alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del/ dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni d'impresa aderenti al contratto di rete:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi) da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La domanda di partecipazione dovrà, altresì contenere tutte le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente:

1.1 Fermo restando l'applicabilità degli artt. 83 comma 3, del Codice, a pena di esclusione, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art.83 del D.Lgs.50/2016;

1.1.1 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo ,e direttore tecnico, socio unico

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

1.1.2 attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.80 comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

1.1.3. Ai sensi dell'art.79 comma 2 del Codice dichiara:

- di aver visitato i luoghi di esecuzione del servizio;

1.1.4. dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

che, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:..... e ciò per le ragioni e le argomentazioni di seguito riportate e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale motivazione dovrà essere adeguata e comprovata ai sensi dell'art.53 comma 5 lett.a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 184/2006;

1.1.5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

1.1.6 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui al D.P.R. N.62/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

1.2. Ulteriori informazioni, contenute nella domanda di partecipazione, con le quali il concorrente :

1.2.1. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art.76 del Codice (Si avverte, con riferimento al suddetto punto che, in caso di mancata indicazione, l'amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni);

1.2.2. indica le posizioni INPS, INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

2. Modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato "A" al presente bando di gara compilato e sottoscritto dal concorrente, riportando tutte le informazioni contenute nelle parti da II a V, se pertinenti alla presente gara. In particolare, il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, indicando i relativi dati negli appositi riquadri del DGUE dedicati alle risposte.

2.1. Avvalimento- ai sensi dell'art.89 del Codice, il concorrente dovrà indicare nel DGUE , Parte II Sezione

C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

2.1.1. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2.1.2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

2.1.3 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale, quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui carente il concorrente e attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.89, comma 7, del Codice;

2.1.4. originale o copia autenticata del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Si precisa che le suddette dichiarazioni e documenti da parte dell'impresa ausiliaria, di cui ai suddetti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, devono essere allegati alla documentazione presentata dal concorrente.

2.2. ai sensi dell'art.85 comma 1 del Codice dichiara, indicandoli specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 12 del D.Lgs.50/2016 e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n.165, e precisamente:

2.2.1. ai sensi dell'art.80 comma 1 del Codice dichiara di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati (dichiarazioni da rendere nella parte 111-sezione A del DGUE):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto di cui all'articolo 80, comma 1, operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Pertanto, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'articolo 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato articolo 80 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina / self clearing) e la conseguente validazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 80.

2.2.2 Ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del codice, dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Dichiarazione da rendere nella parte terza – sezione B del DGUE): Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopracitate disposizioni del comma 4 dell'articolo 80. Inoltre, alla lettera d), parte III – sezione B del DGUE nel caso in l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico, pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

2.2.3 Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettere a),b),c),d), ed e), dichiara (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione C del DGUE) :

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 50/2016;

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno confermate, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 110 del D. lgs 50/2016, comma 3, lettera a) del Codice nonché eventuale autorizzazione del Giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera b) del Codice.

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Nel caso in cui l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito.

d) che la propria partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi.

e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo

67 del D. Lgs n. 50/2016 non risolvibile con misure meno intrusive;

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

2.2.4 ai sensi dell'articolo 80, comma 2 del Codice, dichiara che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione D del DGUE)

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato articolo 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alla fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self - cleaning.

2.2.5 ai sensi dell'articolo 80 comma 5, lettere f),g),h),i),l) e m) del codice, dichiara (dichiarazione da rendere nella parte III sezione D del DGUE)

f) nei confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 indicare, nel DGUE, le motivazioni (numero dipendenti e/o altro);

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure in caso affermativo, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, attesta, nel DGUE :

- di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

- che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l);

m) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2.2.6 dichiara, altresì, (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione D punto 7 del DGUE:

che non si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del D Lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Relativamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f), G9,h),i),l) e m), d indicare in maniera dettagliata, è necessario, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, indicare nei relativi quadri del DGUE, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato articolo 80.

(con riferimento al punto 12.2 – Requisito di idoneità professionale)

2.2.7 ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice dichiara l'iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro , per l'attività oggetto del presente appalto (servizi di ristorazione ricompresi nell'allegato IX del codice degli appalti) (dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione A punti 1) – Idoneità – del DGUE;

Ai fini della sussistenza del suddetto requisito di cui al comma 1, lettera a), il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve indicare l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità , che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

(con riferimento al punto 12.3 – Requisito di capacità economica e finanziaria).

2.2.8 Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice dichiara il fatturato globale dell'impresa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili (2013, 2014, 2015) per un importo non inferiore al doppio del valore stimato per il presente appalto pari ad € 2.350.000,00 (da intendersi quale cifra complessiva nel triennio e nel minor periodo di attività dell'impresa) (dichiarazione da rendere nella parte IV sezione B – capacità economica e finanziaria - del DGUE).

In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D. Lgs 50/2016, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice.

In alternativa (per l'impresa non in possesso del suddetto requisito):

fornire idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385, attestanti la capacità economica- finanziaria e la solvibilità della concorrente.

Dette dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

(con riferimento al punto 12.4 – requisito di capacità tecnica)

2.2.9 Ai sensi dell'articolo 83, comma 1 lettera c) del Codice, dichiara di aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo non inferiore ad € 1.175.000,00 iva esclusa. (Dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione c- punto 1b – capacità tecniche del DGUE).

In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D. Lgs 50/2016, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice.

Si precisa che:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle parti II, III, IV, V, VI;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle parti II sezioni A e B, III e VI;
- Le attestazioni del DGUE di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del Codice: (per le imprese individuali – titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società e consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci.

- Le attestazioni del DGUE, parte III sezione A di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali – titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società e consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza:
- Dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “ per quanto a propria conoscenza”.
- Le attestazioni del DGUE, parte III, sezione A di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia di reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, parte III, sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o self clearing), ai sensi dell'articolo 80, comma 7 del D Lgs 50/2016; in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'articolo 80, comma 3, occorre indicare le misure che la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- Le attestazioni del DGUE di cui all'articolo 80, comma 2 del codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del D. Lgs 159/2016.
- Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e5 dell'articolo 80 del D.Lgs

50/2016.

- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla pena principale.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 – sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, anche il POSSOE relativo all'impresa ausiliaria dovrà essere prodotto, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate.

In ogni caso ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto, sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di sette giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria;

5. Dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

6. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di euro 140,00(Centoquaranta/00) all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera dell'autorità medesima n. 163 del 22/12/2015.

Il codice identificativo della gara denominato CIG, attribuito dal SIMOG, è il seguente **7155290C17**

Detto versamento, dovuto per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, può essere effettuato secondo le modalità di cui all'avviso della predetta Autorità di seguito riportate:

Gli operatori economici dovranno collegarsi al servizio Riscossioni Contributi all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> , con le credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei pagamenti effettuati sul servizio riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento, rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi presso tutti i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/honnepage.html> è disponibile la funzione " Ricerca punti vendita", per cercare il punto vendita più vicino.

L'operatore economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788. Aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788, (BIC : PASCITMMROM) intestato all'ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Gli estremi del versamento non effettuato on line devono essere comunicati al sistema on line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> .

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall'impresa designata come capogruppo.

7. Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal responsabile del procedimento o da altro funzionario del competente servizio.

Contenuto della BUSTA “B” -“OFFERTA TECNICA”

Nella busta B – “Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica.

L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione nella quale il concorrente, con riferimento alle prestazioni disciplinate nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati, espone il progetto che intende realizzare con riferimento agli aspetti evidenziati nella tabella degli elementi di valutazione al successivo punto 16.4.

La relazione non dovrà essere superiore a 40 pagine formato A4 (non scritta fronte retro, carattere leggibile punto di scrittura 11) esclusi eventuali pieghevoli illustranti i beni offerti o di presentazione dell’azienda, i quali non concorrono alla formazione delle 40 pagine richieste. Gli eventuali depliant non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato “materiale informativo e promozionale”. La relazione dovrà illustrare la proposta di gestione del servizio relativamente a tutti i punti in cui si sviluppano i dieci ambiti individuati. Si dovranno utilizzare gli esatti titoli e l’ordine in cui vengono proposti gli elementi e sub elementi di valutazione.

Contenuto della BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta C – “ Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta, redatta con competente bollo, che dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta a pena di esclusione dal titolare dell’impresa, ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite di potere di rappresentanza, con l’indicazione della sede legale dell’impresa.

L’offerta dovrà indicare in modo chiaro il prezzo che la ditta intende offrire rispetto all’importo posto a base d’asta del singolo pasto ed il conseguente ribasso percentuale. Il prezzo fissato a base di gara è di € 4,70, oltre iva come per legge. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Si procede alla verifica di cui all’articolo 284 del regolamento di cui al DPR 5/10/2010 n. 207.

L’offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere e sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso. In caso di discordanza tra l’importo del prezzo più basso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido quello più vantaggioso per l’amministrazione.

L’offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dall’appaltatore mediante apposizione della propria firma.

In caso di ATI non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

In caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi e con le forme previste dal DPR 445/2000, da cui risulti il costo della sicurezza interno all’azienda sostenuto nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzi stabili e/o ordinari, tale dichiarazione deve essere resa dai legali rappresentanti delle ditte costituenti la compagine associativa, dai legali rappresentanti dei consorzi e delle consorziate.

ART 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 : “ le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. La sanzione prevista per la presente gara d'appalto da versare alla stazione appaltante in caso di applicazione del soccorso istruttorio è pari ad € 2.000,00. Nel caso in cui durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'articolo 83, comma9, il responsabile unico del procedimento procederà a;

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 83, comma 9, del D-Lgs 50/2016;
- 2) assegnare il termine di cui all'articolo 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte tecniche (busta B), delle buste economiche (busta C) e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente. Ai sensi dell'articolo71, DPR 445/2000, l'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76,DPR 445/2000 e dall'articolo 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato, l'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del migliore offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

ART 14 PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI.

Ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 50/2016 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio o dei mandanti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con la rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'operatore economico mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento. Le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45. Comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici

riuniti, ognuno dei quali conserva propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero, procedura di insolvenza concorsuale, o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero, procedura di insolvenza concorsuale, o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico – professionale nonché il requisito inerente l'organico medio annuo, nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere posseduti nella misura minima del 40% dall'operatore economico mandatario e per il restante 60 % nella misura minima del 20% da parte di ciascun operatore economico mandante.

ART 15 SUBAPPALTO

Si richiama l'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, il subappalto, nei limiti di legge, è ammesso esclusivamente per i servizi di : trasporto / veicolazione dei pasti, effettuazione delle analisi di laboratorio, da laboratorio qualificato e accreditato, manutenzione ordinaria e straordinaria, disinfestazione/ derattizzazione. Ai sensi del citato articolo 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico che intende avvalersi del subappalto dovrà indicare in sede di presentazione dell'offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l'effettivo esecutore.

ART 16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Lettera a) , del D.Lgs 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto la ristorazione scolastica. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.

16.1 Svolgimento della gara

In seduta pubblica, il giorno 5/9/2017 alle ore 15,00 presso la sede del Settore Servizi al Cittadino sita in Benevento – Viale dell'Università n. 10 – 82100 - BENEVENTO , il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal personale della stazione appaltante procederà all'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura della busta “ Documentazione amministrativa” ed all'esame della documentazione richiesta nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo all'applicazione dell'articolo 83, comma 9, (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità. Il responsabile unico del Procedimento verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al fine di verificarne l'integrità e all'esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica. Si procederà quindi, in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecnico – qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 50/2016. A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata si procederà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuito all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione a mezzo pec del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura delle offerte economiche. All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo l'operatore economico o consorzio. Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la commissione procede quindi, per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico – qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: in caso di parità di punteggio aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico – qualitativa; in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico – qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per punteggio; non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; di procedere ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico; procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

16.2 Criterio di aggiudicazione

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerta sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del responsabile della stazione appaltante successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico – qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 40 punti complessivi su 70 disponibili, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 16.4.

16.3 Criteri di valutazione dell'offerta

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico – qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun operatore economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del

servizi e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso unico percentuale offerto per il singolo pasto. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base:

- a) dell'offerta tecnica ovvero valutazione della qualità del progetto tecnico – gestionale offerto, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 70/100 punti;
- b) dell'offerta economica, valutazione del costo offerto per la realizzazione del progetto, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/100 punti ;

Poichè l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

| | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------------------|
| | | 16.4 Elementi tecnico – qualitativi dell'offerta e loro valutazione | | |
| | | Servizi di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale | | |
| | Parametro | Descrizione | Punteggio max | Punteggio max per sezione |
| 1 | Caratteristiche organizzative per la gestione del servizio e personale impiegato | Descrizione completa dei cicli di lavorazione e produzione | 14 | |
| | | Organizzazione del personale | 6 | 20 |
| 2 | Piano dei trasporti | Fino a 4 mezzi | 2 | |
| | | Fino a 6 mezzi | 4 | |
| | | Da 7 mezzi in poi | 5 | 5 |
| 3 | Possesso di certificazioni | UNI EN 130 9001 | 1 | |
| | | UNI EN 150 14001 | 1 | |
| | | BS OHSAS 18001 | 1 | 3 |
| 4 | Elenco fornitori di materie prime | Fornitori certificati ISO 9001 | 2 | |
| | | Fornitori certificati 150 22000; IFS, BRC | 5 | 5 |
| 5 | Utilizzo di prodotti BIO/DOP/IGP, filiera corta, Km 0 | Da 0 a 3 | 0 | |
| | | Da 4 a 9 | 2 | |

| | | | | |
|----|---|--|---|----|
| | | Da 10 a 15 | 4 | 4 |
| 6 | Procedure di controllo | Descrizione delle procedure atte a controllare la qualità e la sicurezza dei pasti | 8 | |
| 7 | Piano d'emergenza | Modalità di gestione del servizio in caso di emergenza o fermo tecnico | 5 | 5 |
| 8 | Proposte migliorative | Per proposte migliorative si intendono le proposte di ulteriori servizi e/o iniziative di carattere migliorativo e/o integrativo del servizio senza alcun onere aggiunto a carico dell'Ente appaltante | 6 | 6 |
| 9 | Piano per il contenimento dell'impatto ambientale | Utilizzo di prodotti ecologici (detersivi, detergenti) | 2 | |
| | | Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile | 2 | |
| | | Modalità di contenimento dell'impatto ambientale su tutte le fasi del servizio | 6 | 10 |
| 10 | Prodotti e alimenti legge 155/2003 | Distribuzione di prodotti ai fini di solidarietà sociale | 2 | |
| | | Utilizzo di prodotti derivanti da beni confiscati alla criminalità organizzata | 2 | 4 |
| | | | | |

16.4 CRITERI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA' LA COMMISSIONE

L'attribuzione dei punteggi agli elementi o sub elementi avviene applicando le modalità di seguito indicate:

Punteggi fissi a fronte di parametri oggettivi e/o misurabili;

Modalità Coefficiente (C)

- assegnazione di un coefficiente da parte di ciascun Commissario, compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, all'elemento / sub elemento da valutare;
- Determinazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
- Tale coefficiente esprime il giudizio attribuito all'elemento o sub elemento in valutazione, secondo la scala di valori sotto riportata:

| Giudizio | Coefficiente |
|----------------------------|--------------|
| Ottimo | 1 |
| Più che buono | 0.9 |
| Buono | 0.8 |
| Più che sufficiente | 0,7 |
| Sufficiente | 0.6 |
| Non completamente adeguato | 0.5 |

| | |
|-------------------|-----|
| Molto limitato | 0.3 |
| Minimo | 0.2 |
| Appena valutabile | 0.1 |
| Non valutabile | 0 |
| | |

16.4.1. Il Presidente della Commissione calcola la media dei coefficienti assegnati, quindi procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio / sotto criterio in coefficienti definitivi, riportando ad 1.0 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;

16.4.2. Moltiplica il coefficiente definitivo attribuito per ogni singolo elemento per il punteggio massimo attribuibile all'elemento medesimo e determina il punteggio finale. Ripartizione dei punteggi totali in coerenza con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1005 del 21/9/2016 – linee guida n.2, di attuazione del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, recanti “ offerta economicamente più vantaggiosa”, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (max 70) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (max 30) si procederà alla riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ai progetti tecnici gestionale come segue:

a) il punteggio massimo di 70 punti viene assegnato all'offerta tecnica migliore (OTm);

b) il punteggio riferito alle altre offerte tecniche (PT2, PT3, PT.....) viene assegnato secondo la seguente formula:

$$PT = OTn \times 70 : OTm$$

Dove PT..... punti assegnati all'offerta

OTm Offerta tecnica migliore

OTn Offerta degli altri concorrenti

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 punti su 70 massimi attribuibili.

16.5 OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30.

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata (riferita al singolo pasto) e ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 30. I concorrenti devono indicare, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, il ribasso unico in percentuale che verrà applicato per ciascun pasto.

16.6 ELEMENTI ECONOMICI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio massimo di punti 30, sarà calcolato applicando la formula interdipendente del prezzo minimo.

La formula applicata è la seguente:

$$Pe = Pe \max \times Po \min : Po$$

Dove Pe = punti assegnati all'offerta

Pe max = punteggio max attribuibile

Po min = prezzo più basso offerto in gara

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

Il punteggio massimo verrà assegnato all'operatore economico che avrà presentato la offerta economica migliore, ovvero il prezzo più basso.

Base d'asta fissata in : € 4,70 (iva esclusa) di cui € (iva esclusa) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;

N.B. ; Le ditte che avranno effettuato offerte parziali o in aumento non saranno tenute in considerazione, e saranno quindi escluse dalla gara.

ART 17 PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La congruità delle offerte sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro / quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) L'economia del processo di prestazione dei servizi o del metodo usato;
- b) Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti per prestare i servizi;
- c) L'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) Non rispetta gli obblighi di cui all'articolo trenta, comma 3 del d. Lgs 50/2016;
- b) Non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs 50/2016;
- c) Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del d.Lgs 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture;
- d) Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d. Lgs 81/2008. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART 18 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario ai sensi dell'allegato XVII al d. Lgs 50/2016, a comprova dei requisiti indicati al paragrafo 8.2 del presente disciplinare, autocertificati in sede di gara, la seguente documentazione per i requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Presentazione dei bilanci o di estratti di bilanci del triennio 2014 – 2015 – 2016;

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale :

- I certificati rilasciati dall'Ente o dal privato committente, per servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'importo, della durata, del numero dei pasti annuali erogati e attestante la corretta esecuzione e buon esito del servizio che il concorrente ha dichiarato nel DGUE;
- Documento relativo alla consistenza dell'organico (registri del costo del personale dipendente, libri matricole etc..).

ART 19. DISPOSIZIONI VARIE

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando integrale di gara.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliona, ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

L'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti.

Il termine di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 per la stipulazione del contratto, è di 90 giorni.

Il Comune di Benevento si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Il Foro di Benevento sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

E' escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per effetto dell'articolo 209, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti da comune di Benevento, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

ART 20. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese nel procedimento di gara

saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Benevento (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verità dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 53 del d.Lgs 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART 21. COMUNICAZIONI

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (<http://www.comune.benevento.it>) nella pagina web ufficiale della città di Benevento nella Sezione Primo Piano Albo Pretorio On Line Avvisi – Bandi.

L'amministrazione comunale utilizzerà la pec , servizisociali@pec.comunebn.it , per le comunicazioni dirette ai concorrenti. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

Le comunicazioni via pec verranno inviate all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati o all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo del committente.

ART 22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Arch. Vincenzo Castracane.

ART 23. FORME DI PUBBLICITA'

Per il bando di cui al presente disciplinare di gara si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente del comune di Benevento <http://www.comune.benevento.it>;
- Due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- Due quotidiani a diffusione locale, per estratto;

Il bando di gara sarà inoltre inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma.

ART 24. RICORSO

Avverso il bando integrale di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

II DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Arch. Vincenzo Castracane